



REGOLAMENTO PICCOLA INDUSTRIA

Approvato dal Consiglio Centrale Piccola Industria il 24 settembre 2015

Approvato dal Consiglio Generale di Confindustria il 22 ottobre 2015

TITOLO PRIMO
Scopi, attività, assetto territoriale di Piccola Industria

Art. 1- Scopi

Nell'ambito delle norme dello Statuto confederale, e in particolare dell'articolo 16, Piccola Industria è la Componente del Sistema Confindustria che ha lo scopo di tutelare le imprese di minori dimensioni quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne la crescita per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Piccola Industria contribuisce, nel suo ruolo di proposta, alla realizzazione della vision e della mission di Confindustria, di cui all'articolo 1 dello Statuto Confederale, per l'affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi.

Art. 2 - Attività

Gli organi di Piccola Industria, in attuazione degli scopi di cui al precedente articolo, svolgono le seguenti attività in linea con gli indirizzi generali di Confindustria:

- partecipano con le proprie rappresentanze alla formazione e alla gestione della politica generale di Confindustria in ogni momento e a tutti i livelli;
- esaminano in particolare i problemi delle imprese di minori dimensioni, avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti;
- elaborano idonee soluzioni a tali problemi e ne promuovono la pratica realizzazione;
- programmano e attuano iniziative dirette a un costante collegamento con l'opinione pubblica e i pubblici poteri sui problemi, gli obiettivi e il ruolo delle imprese di minori dimensioni;
- intervengono con propri rappresentanti, in Italia e all'estero, alle manifestazioni e alle iniziative che rivestono interesse per le imprese di minori dimensioni.

Art. 3 - Assetto territoriale

La rappresentanza a livello territoriale si articola in:

- Comitati Piccola Industria di territorio, istituiti nelle Associazioni di territorio e guidati da un proprio Presidente;
- Comitati Regionali, costituiti in attuazione e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento delle Rappresentanze regionali di Confindustria, identificate all'art. 5 lettera a) dello Statuto confederale, guidati da un proprio Presidente con mandato minimo biennale e massimo quadriennale, che comprendano i rappresentanti di tutte le realtà provinciali di pertinenza.

Art. 4 – Comitati Piccola Industria di territorio

I Comitati Piccola Industria di territorio, istituiti presso le Associazioni di territorio di Confindustria, sono costituiti secondo le norme definite dai Regolamenti delle singole Associazioni, che non possono contrastare in nessun modo con lo Statuto di Confindustria e con il presente Regolamento oltre che con il Regolamento Unico di Sistema.

E' tuttavia facoltà di ciascuna Associazione definire al proprio interno la soglia dimensionale di appartenenza a Piccola Industria tenendo conto della specificità della propria base associativa, rimanendo comunque all'interno dei limiti previsti a livello nazionale che sono quelli stabiliti dalla Raccomandazione Europea delle PMI.

Ciascun Comitato di territorio ha un proprio Presidente, eletto dal comitato stesso o attraverso l'Assemblea delle aziende associate che rientrano nel parametro dimensionale definito dall'Associazione. Secondo quanto previsto dal Regolamento Unico di Sistema, il Presidente del Comitato Piccola Industria deve essere sempre eletto e non nominato da altre istanze apicali e di diritto è Componente del Consiglio di Presidenza dell'Associazione. Il Presidente può rimanere in carica per un periodo che non superi i quattro anni consecutivi.

I Comitati di territorio hanno i seguenti compiti:

- integrare la rappresentanza e analizzare l'evoluzione degli interessi delle imprese associate che rientrano nella soglia dimensionale identificata dall'Associazione;
- definire programmi di sviluppo associativo;
- monitorare e analizzare i bisogni di rappresentanza delle imprese di minori dimensioni nelle specifiche realtà locali;
- trasferire, a livello locale, i risultati dell'attività regionale e viceversa;
- esercitare eventuali deleghe ad essi affidate
- sottoporre al Consiglio Centrale temi e problemi specifici

Art. 5 - Comitati Regionali Piccola Industria

Le modalità di costituzione dei Comitati Regionali sono previste dai Regolamenti delle rispettive Rappresentanze regionali nel rispetto dello Statuto di Confindustria e del presente Regolamento.

Assumono la funzione di Comitati regionali anche i Comitati Piccola Industria istituiti presso le Associazioni di territorio a perimetro regionale.

I Comitati Regionali hanno i seguenti compiti:

- collaborare nella promozione dello sviluppo associativo e organizzativo;
- eleggere i propri rappresentanti al Consiglio Centrale Piccola Industria, secondo le norme previste dal presente Regolamento;
- promuovere attività e servizi su temi di specifico interesse per le imprese che

- rientrano nel limite dimensionale previsto;
- supportare il monitoraggio delle politiche regionali ed europee di interesse della specifica regione di appartenenza;
- svolgere un ruolo proattivo e di proposta nella politica economica regionale per promuovere la competitività e la crescita delle imprese;
- svolgere tutte le attività utili a tutelare in ambito regionale gli interessi delle imprese di minori dimensioni;
- favorire un proficuo flusso di informazioni fra l'attività centrale e quella territoriale.

Il Presidente regionale di Piccola Industria, secondo quanto previsto all'art. 5 dello Statuto confederale e dal Regolamento Unico di Sistema, deve essere sempre eletto e di diritto componente del Consiglio di Presidenza della rispettiva Rappresentanza regionale di Confindustria. Il mandato del Presidente regionale di Piccola Industria deve avere una durata minima biennale e massima quadriennale, senza possibilità di ulteriori rielezioni oltre il quadriennio.

TITOLO SECONDO

Consiglio Centrale

Art. 6 - Composizione

Il Consiglio Centrale è l'Organo decisionale di Piccola Industria ed è costituito da:

- il Presidente;
- l'ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica;
- i Presidenti dei Comitati regionali Piccola Industria, e per il Trentino-Alto Adige, dai Presidenti dei Comitati istituiti presso le Associazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, quali componenti di diritto;
- 19 componenti aggiuntivi, eletti dai Comitati regionali aventi diritto, ripartiti in proporzione al numero di dipendenti delle PMI associate in ciascuna regione, dato risultante dall'ultima certifica utile del Registro imprese di Confindustria;
- fino a 3 componenti nominati dal Presidente Piccola Industria, scelti nell'ambito dei Comitati di territorio e/o regionali Piccola Industria tra realtà professionali e aziendali particolarmente significative.

Il Presidente Piccola Industria ha inoltre facoltà di invitare al Consiglio Centrale un rappresentante dell'imprenditoria immigrata e uno di start up, che rappresentino delle eccellenze nei territori di riferimento, scelti dal Consiglio di Presidenza Piccola Industria sulla base delle segnalazioni dei Presidenti regionali PI.

Fra gli invitati al Consiglio Centrale, il Presidente Piccola Industria ha inoltre facoltà di proporre, di volta in volta, la partecipazione ai presidenti di Federexport, Federconfidi e di Confindustria Assafrica&Mediterraneo in relazione ai temi all'ordine del giorno.

I Comitati regionali non aventi diritto ad alcun componente aggiuntivo in Consiglio Centrale hanno la facoltà di proporre la partecipazione di un proprio rappresentante senza diritto di

voto, che potrà intervenire alle riunioni in caso di impedimento del Presidente. Tale possibilità dovrà essere condivisa dal Presidente regionale con il proprio Comitato regionale e concertata con il Presidente Piccola Industria.

Art. 7 - Funzioni

Il Consiglio Centrale, secondo quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto:

- elegge il Presidente;
- nomina fra i propri membri, su proposta del Presidente, i Vicepresidenti;
- esamina i problemi specificatamente interessanti le imprese che rientrano nei parametri previsti, delinea posizioni sulle questioni generali dell'industria, delibera sulle proposte da sottoporre agli organi direttivi confederali;
- provvede, secondo le modalità previste dal Regolamento e dallo Statuto di Confindustria, alle designazioni nell'ambito confederale;
- delibera il Regolamento di funzionamento.

Art. 8 – Durata del Consiglio Centrale

Il Consiglio Centrale viene rinnovato ogni due anni, entro il mese di marzo dell'anno di scadenza.

Art. 9 - Convocazione e funzionamento

Il Consiglio Centrale è convocato dal Presidente ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei suoi componenti.

Il Consiglio Centrale viene convocato dal Presidente con lettera, trasmessa per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con preavviso di soli tre giorni.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Centrale non è delegabile.

Il Consiglio Centrale si considera regolarmente costituito quando sia presente la metà dei componenti, delibera e nomina a maggioranza semplice dei componenti presenti senza tener conto degli astenuti, salvo quanto previsto all'art. 10.

E' facoltà del Presidente Piccola Industria convocare, quando lo ritenga opportuno, la riunione del Consiglio Centrale allargata a tutti i Presidenti Piccola Industria di territorio.

TITOLO TERZO

Presidente, Consiglio di Presidenza, Comitato scientifico consultivo e Segreteria Piccola Industria

Art.10 - Presidente

Il Consiglio Centrale elegge il Presidente, che di diritto diventa anche Vicepresidente di Confindustria.

Le candidature dovranno essere formalizzate al Consiglio Centrale-almeno un mese prima delle elezioni di novembre.

Possono essere candidati tutti i componenti del Consiglio Centrale o anche altri piccoli imprenditori che facciano parte di un Comitato Regionale e la cui candidatura sia sostenuta, e comunicata tramite lettera recante data certa alla Segreteria Piccola Industria, da almeno $\frac{1}{4}$ dei Componenti del Consiglio Centrale.

Il Presidente del Consiglio Centrale è eletto con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei presenti. Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede, a maggioranza assoluta, ad una successiva votazione al massimo fra i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del quoziente, si ripete la votazione a maggioranza semplice solo fra i primi due votati.

La carica di Presidente non è cumulabile con altre cariche direttive nei Comitati Regionali e/o di territorio di Piccola Industria.

Il Presidente dura in carica due anni, è rieleggibile per un solo biennio consecutivo al primo e nella realizzazione del suo programma è affiancato dai Vicepresidenti.

A tal fine, il Consiglio Centrale nomina al suo interno, su proposta del Presidente, fino a nove Vicepresidenti cui potranno essere affidate deleghe specifiche.

E' facoltà del Presidente Piccola Industria affidare deleghe specifiche anche ad altri componenti del Consiglio Centrale.

Art. 11 - Consiglio di Presidenza Piccola Industria

Il Consiglio di Presidenza è l'organo di indirizzo strategico e di conduzione operativa dell'attività di Piccola Industria.

Sono componenti del Consiglio di Presidenza il Presidente e i Vicepresidenti.

Di norma il Consiglio di Presidenza si riunisce una volta al mese secondo calendario prestabilito dal Presidente.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza il direttore della rivista L'imprenditore e i componenti del Consiglio Centrale con specifiche deleghe in

funzione del particolare apporto sulle diverse tematiche all'ordine del giorno.

Al Consiglio di Presidenza spetta la predisposizione, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, della lista dei candidati a rappresentare Piccola Industria, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Centrale, nel Consiglio Generale di Confindustria.

Art. 12 - Comitato Scientifico consultivo

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio di Presidenza Piccola Industria, ha facoltà di istituire, per la durata del suo mandato, un Comitato Scientifico Consultivo composto da esperti che, a titolo gratuito, supportino Piccola Industria nella definizione delle proposte e delle iniziative per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Art. 13 – La Segreteria Piccola Industria

Le attività degli Organi di Piccola Industria sono coordinate da apposita Segreteria della struttura confederale, guidata dal Direttore di Piccola Industria nell'ambito di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, che tra i suoi compiti ha la diffusione delle informazioni tra l'attività centrale e quella dei Comitati di territorio/regionali.

La Segreteria Piccola Industria, con il supporto delle Segreterie Piccola Industria dei Comitati regionali e di concerto con l'Area Organizzazione di Confindustria, ha il compito di verificare il possesso dei requisiti per l'accesso dei componenti alla carica in Consiglio Centrale.

TITOLO IV

Rappresentanza Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria

Art.14 - Rappresentanza di Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria

All'interno del Consiglio Generale di Confindustria, lo Statuto riserva a Piccola Industria una rappresentanza di sedici componenti, di cui quindici espressione del Consiglio Centrale Piccola Industria ai quali si aggiunge, di diritto, l'ultimo Past President Piccola Industria.

Nel calcolo è escluso il Presidente Piccola Industria in carica che, di diritto, è già Componente del Consiglio Generale.

Il Consiglio di Presidenza, tenendo conto della rappresentanza di ciascuna regione all'interno del Consiglio Centrale, in base a criteri di opportuna distribuzione geografica, predispone la lista dei quindici componenti designati da sottoporre all'approvazione del Consiglio Centrale, secondo le modalità di elezione previste dal Regolamento. Nella ripartizione dei seggi, il Consiglio di Presidenza Piccola Industria garantisce nell'arco di un quadriennio la rappresentanza nel Consiglio Generale di Confindustria a tutti i Comitati regionali, tendendo conto anche delle assegnazioni precedenti.

TITOLO V

Disposizioni sulle cariche

Art. 15 – Requisiti

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

I componenti degli Organi di Piccola Industria devono essere rappresentanti di imprese in attività - rispondenti alle caratteristiche aziendali fissate dalla Raccomandazione della Comunità Europea in materia di Piccole e Medie Imprese - e, più precisamente, titolari, amministratori delegati o legali rappresentanti dell'impresa che abbiano funzioni decisionali nella gestione.

Il Componente del Consiglio Centrale deve appartenere a un Comitato Regionale funzionante e rappresentativo delle imprese che rientrano nella soglia dimensionale definita. Sono da considerarsi possibili eccezioni solo il Presidente, l'ultimo Past President e i tre imprenditori di nomina discrezionale del Presidente. Si intende funzionante un Comitato che si riunisce più volte l'anno e che comprova tale attività con il tempestivo invio di idonea documentazione.

Per i Componenti del Consiglio Centrale è inoltre richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

Non sono rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Compete alla Segreteria Piccola Industria, d'intesa con le Segreterie dei Comitati Regionali e dell'Area Organizzazione di Confindustria, verificare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 16 - Procedure di elezione

L'elezione alle cariche direttive - confederali o di Piccola Industria - deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto.

A tale elezione sono candidati tutti i Componenti del Consiglio Centrale, con la sola eccezione prevista all'art. 10 per la candidatura alla presidenza di Piccola Industria di imprenditori non appartenenti al Consiglio, che abbiano espresso la propria disponibilità e di cui sia stato comprovato il possesso dei requisiti necessari.

In caso di elezione su lista ciascun elettore può votare per un numero di candidati che non superi la metà dei seggi da ricoprire.

Art. 17 - Rotazione delle cariche

Il Presidente è rieleggibile per un solo biennio consecutivo al primo.

I Vicepresidenti non sono rieleggibili quando abbiano ricoperto tale carica per quattro bienni consecutivi.

I componenti aggiuntivi del Consiglio Centrale non sono rieleggibili quando abbiano ricoperto la carica per tre bienni consecutivi; nel calcolo vanno esclusi i mandati svolti quale componente del Consiglio di Presidenza Piccola Industria, fermo restando che il limite complessivo massimo rimane, in ogni caso, fissato in sei mandati.

Si considera biennio un periodo di carica che superi i dodici mesi.

I rappresentanti di Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, non possono essere immediatamente rieletti qualora abbiano ricoperto tale carica per quattro bienni consecutivi.

Art.18 – Decadenza e sostituzione

I componenti aggiuntivi del Consiglio Centrale che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica con la conseguente decadenza anche dalle cariche di rappresentanza di Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria.

La mancata partecipazione dei Presidenti regionali di Piccola Industria a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Centrale, senza giustificare assenza, sarà segnalata dalla Segreteria Piccola Industria al Comitato regionale di riferimento.

I rappresentanti di Piccola Industria nel Consiglio Generale, che per tre volte consecutive non partecipano ai lavori del Consiglio Centrale, senza giustificare assenza, decadono da tale incarico di rappresentanza e verranno sostituiti con rappresentante di altra regione esclusa.

Al Comitato Regionale spetta la sostituzione - attraverso comunicazione alla Segreteria Piccola Industria - dei propri rappresentanti in Consiglio Centrale, siano essi presidenti che terminano il proprio mandato o componenti aggiuntivi che vengono sostituiti o che rassegnano le dimissioni.

Al Comitato Regionale di provenienza del Presidente Piccola Industria spetta, al momento della sua elezione, qualora questo non sia uno dei tre membri di nomina discrezionale del Presidente uscente, l'indicazione di un componente sostitutivo all'interno del Consiglio Centrale.

I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del mandato cui sono designati.

I componenti che decadono dalle proprie cariche regionali, qualora Vicepresidenti di Piccola Industria, portano a termine il mandato della presidenza in corso e partecipano ai lavori del Consiglio Centrale in qualità di invitati.

I Presidenti regionali Piccola Industria che concludono il proprio mandato, fatta eccezione per coloro che rassegnano le dimissioni, qualora rappresentanti di Piccola Industria nel Consiglio generale di Confindustria, possono – con l’approvazione del Consiglio di Presidenza – portare a termine l’incarico e partecipano ai lavori del Consiglio Centrale in qualità di invitati.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 22 ottobre 2015

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Statuto confederale e del Regolamento Unico di Sistema con le relative prassi applicative e interpretative.

Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento è deferita al Collegio dei Probiviri di Confindustria.